



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

ORISTANO

(D.P.G.R.S. N° 239 del 04.12.1996)



Determinazione del Dirigente Agrario N°111 del 23.07.2013

ATTO DI CONCESSIONE PRECARIA

Ai sensi del Titolo III del "Regolamento consorziale per la conservazione, la pulizia delle opere di bonifica, il loro esercizio e manutenzione"

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese - Via Cagliari, 170 Oristano - nella persona del Dirigente del Servizio Agrario Dott. Serafino Angelo Meloni

CONCEDE

alla Ditta Società Agricola Agroalimenti srl - Marrubiu, P.zza Italia 17 - di seguito chiamata "Concessionaria", legalmente rappresentata dal sig. Corrias Paolo (CRRPLA81E01G113O)

Art.1 - Oggetto della concessione

La realizzazione di uno scarico di acque depurate, provenienti da un impianto di lavaggio di verdure, nel canale di bonifica lungo la maglia 130 del II° Distretto di Terralba I° Lotto in loc. Narbonis.

Art.2 - Durata e termine della concessione

La concessione ha durata di anni 19 (art.41 co.1).

Essa termina per decorrenza o per revoca da parte del Consorzio (art.50) o per rinuncia della ditta. Revoca e rinuncia devono essere comunicate alla controparte con lettera raccomandata A/R. (art.31).

Art.3 - Divieto di cessione

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento della concessione precaria. (art.32).

Art.4 - Esecuzione dei lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria, nonché dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori impegnati nella sua esecuzione. Dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione precaria da parte del richiedente, si avranno 120 giorni di tempo naturali e consecutivi per dare inizio ai lavori oggetto di concessione, salvo la necessità di acquisizione presso altri enti od organi di ulteriori pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi e nulla osta che posticipino tale scadenza. In caso di interruzione del termine per i fattori di cui sopra il richiedente dovrà informarne il Consorzio tramite comunicazione scritta, indicando le motivazioni che ostano l'inizio dei lavori e i tempi di definizione delle pratiche (art.35).

Al Consorzio deve essere comunicata la data di inizio lavori, così da permettere ai tecnici consortili di poter accedere al cantiere per il controllo e la verifica del rispetto delle prescrizioni dettate nell'atto di concessione precaria. Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il concessionario deve prendere accordi con l'Ufficio consorziale competente, per ricevere le necessarie indicazioni operative e per i preventivi accertamenti del caso (art.48).

Art.5 - Prescrizioni tecniche

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal concessionario al momento della presentazione della domanda ed approvati dal Consorzio, nonché alla prescrizioni impartite nell'atto di concessione stessa. Il concessionario deve inoltre osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche che il consorzio potrà impartire in fase di esecuzione dei lavori. Sia all'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione nessuna variante può essere apportata senza il preventivo benestare del Consorzio. Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio (art.51).

In particolare si impone che venga realizzato un pozzetto di decantazione della dimensione minima di cm 50 x 50 e della profondità minima di cm 60, sotto la condotta di scarico, immediatamente prima dell'immissione delle acque nel canale recettore, oltre alla realizzazione di un adeguato grembiule di calcestruzzo sotto il tubo all'immissione nel canale.

Art.6 - Esigenze idrauliche

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare – a spese del concessionario – l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta (art.40).

Art.7 - Accesso ai lavori e alle opere

In qualunque momento, durante l'esecuzione dei lavori e l'arco temporale di validità della concessione, ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari (art.52).

Art.8 - Obblighi del concessionario

Il concessionario – sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse – non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire – a proprie spese e nel termine stabilito – tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il concessionario non vi ottemperi, il Consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con le modalità di cui al successivo all'art.47 (art.36).

Il concessionario deve provvedere alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, a proprie spese e sotto la propria responsabilità. In difetto, previo preavviso, interverrà d'ufficio il Consorzio, con le modalità indicate all'art.47. (art.37 co.1).

Deve inoltre tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale (art.38).

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possono derivare – anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze – all'opera oggetto di concessione. A tal proposito, il concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione (art.39).

Art.9 - Corrispettivo di concessione

Il concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un

corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione (art.42 co.1 e 2).

Si da atto che non essendo stati ancora determinati dal Consorzio i canoni di concessione, il concessionario non può ne versare il canone per il corrente anno 2010 né il previsto deposito cauzionale (art.44).

Il concessionario si impegna a versarli a pena della decadenza della concessione, non appena saranno determinati dall'Amministrazione consortile e comunicatigli con lettera raccomandata A/R.

Art.10 - Efficacia della concessione

La concessione dispiega la sua efficacia soltanto dopo che il concessionario avrà comunicato al Consorzio l'ultimazione dei lavori e si sia verificata la corrispondenza dello stato di fatto con gli atti progettuali e le prescrizioni consorziali. Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione dei lavori. In assenza di tali requisiti la concessione rimane sospesa ed è priva di efficacia (art.49).

Art.11 - Presa visione del Regolamento

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento consorziale per la conservazione, la pulizia delle opere di bonifica, il loro esercizio e manutenzione, che il concessionario dichiara di aver letto e di accettare.

Letto, approvato e sottoscritto.

**SOCIETÀ AGRICOLA
AGROALIMENTI S.R.L.**
L'Amministratore Delegato
Dott. Paolo Corrias

Il Concessionario - S. Agricola Agroalimenti srl

Il Concedente - Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

